



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Tribunale delle Imprese

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE**

Il Giudice dott. Marco Ciccarelli,

visti gli atti della causa n. r.g. **6473/2016**, pendente

tra

**VALLE D'AOSTA TRAILERS**, SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA,  
elettivamente domiciliato in C.SO RE UMBERTO, 7 10121 TORINO presso l'avv. FIOCCHI GIANLUIGI  
in forza di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

e

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD**

RESISTENTI

premesso

A) La società ricorrente allega:

- di essere titolare del marchio n. MI2010C003360 (registrato il 13.1.11) e del marchio comunitario n. 009874504 (registrato il 30.8.11), aventi entrambi ad oggetto l'espressione "Tor des Geants" e l'immagine di seguito raffigurata:



- di aver ideato e organizzato fin dal 2009, anno della sua prima edizione, la manifestazione "Tor del Geants Endurance Trail della Valle d'Aosta", consistente in una corsa podistica che



percorre i sentieri delle Alte Vie 1 e 2 della Valle d'Aosta, con partenza e arrivo a Courmayeur, per una lunghezza di circa 330 km e con un dislivello di circa 24.000 m, che si svolge in una sola tappa, a velocità libera, in un tempo limite di 150 ore, in regime di semi-autosufficienza;

- che negli anni dal 2009 al 2015 la manifestazione è stata sponsorizzata – fra gli altri – dalla Regione Valle d'Aosta (*main sponsor*), in virtù di specifici accordi di volta in volta stipulati con la società ricorrente e ad oggi non più vigenti;
  - di aver organizzato la medesima manifestazione anche per il corrente anno 2016, nei giorni dall'11 al 18 settembre, e di aver ricevuto n. 2.544 richieste di pre-iscrizione, fra le quali ne sono state sorteggiate 700, chiamate a confermare l'iscrizione entro il 15 marzo prossimo;
  - che nei mesi di gennaio e febbraio di quest'anno, la Regione Valle d'Aosta, attraverso dichiarazioni pubbliche rese agli organi di informazione dal suo presidente Augusto Rollandin, ha ripetutamente dichiarato di voler organizzare, in completa autonomia rispetto alla società Valle d'Aosta Trailers, un *“Nuovo Tor VdA in cui prevalga l'interesse pubblico e la valorizzazione del territorio e dello sport con tutte le garanzie necessarie”*;
  - che la Regione ha inoltre, sempre attraverso gli organi di stampa, veicolato l'informazione – contraria a verità – che il *“Tor des Geants”* (organizzato dalla società ricorrente) non avrebbe potuto svolgersi senza la partecipazione della Regione, che detiene diritti esclusivi su tale evento e che *“non avrebbe messo a disposizione la Protezione Civile”* per il suo svolgimento;
  - che il 26 febbraio 2016 la Regione ha annunciato di aver organizzato una nuova manifestazione, denominata *“4k Endurance Trail della Valle d'Aosta”*, programmata per il periodo dal 3 al 9 settembre 2016, e avente caratteristiche del tutto sovrapponibili al Tor des Geants (percorso, lunghezza, dislivello, durata); l'ente convenuto ha già aperto le pre-iscrizioni, ottenendo già oltre 1.000 adesioni in pochi giorni;
  - che la Associazione Forte di Bard è stata nominata dalla Regione *“soggetto partner ed attuatore a cui demandare l'organizzazione operativa della gara”*.
- B) La società Valle d'Aosta Trailers sostiene che la Regione, attraverso le dichiarazioni del suo presidente e le condotte sopra descritte, abbia violato le disposizioni di cui all'art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c., sotto plurimi profili, in quanto:



- a. con il palese obiettivo di confondere i pre-iscritti al Tor des Geants, si è accreditata come ente organizzatore di tale manifestazione; ha rivendicato inesistenti diritti della Regione sul marchio registrato “Tor des Geants”; ha posto in dubbio lo svolgimento della manifestazione “Tor des Geants” 2016; ha denigrato l’organizzazione dell’evento curata da VdA Trailers;
- b. ha promosso e organizzato l’evento “4k Alpine Endurance Trail della Valle d’Aosta” in modo tale da ingenerare il convincimento che si tratti dell’edizione 2016 del “Tor des Geants”, così sviando la clientela della società ricorrente (e in particolare i soggetti già pre-iscritti al “Tor”);
- c. ha definito i tempi e i modi della “propria” manifestazione (4k) in modo da rendere di fatto impossibile lo svolgimento della manifestazione della società attrice.

C) Chiede pertanto, con provvedimento d’urgenza *inaudita altera parte*, di:

- inibire alla Regione Valle d’Aosta e all’Associazione Forte di Bard ogni ulteriore pubblicizzazione dell’evento “4k Alpine Endurance”;
- inibire ai convenuti di promuovere in futuro ogni altra gara di *trail* che abbia caratteristiche di percorso, lunghezza e dislivello assimilabili a quelle del “Tor” e che si svolga entro 30 giorni prima dell’inizio o dopo la fine del “Tor”;
- inibire ai convenuti di utilizzare ogni riferimento al “Tor” o “Tor des Geants” nella attività promozionali e pubblicitarie relative alla gara “4k”;
- inibire ogni uso del marchio “Tor des Geants”;
- inibire ogni comportamento o atto che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento della manifestazione della ricorrente;
- ordinare la pubblicazione del provvedimento e di un “comunicato informativo” da parte della Regione su quotidiani e stampa specializzata;
- disporre a carico dei resistenti il pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nella attuazione del provvedimento.

### OSSERVA

1. Risulta dai documenti prodotti dal ricorrente (doc. 9, 10) che la Società Sportiva Dilettantistica VdA Trailer è titolare esclusiva dei marchi nazionale e comunitario indicati al punto



A della premessa. Non emerge allo stato – fatta ovviamente salva ogni diversa valutazione all’esito dell’instaurazione del contraddittorio – che la Regione Valle d’Aosta abbia il diritto di utilizzare tali marchi; né risulta l’esistenza di un accordo fra Regione e VdA Trailers in forza del quale le modalità di utilizzo del marchio avrebbero dovuto essere concordate fra esse.

**2.** Sotto diverso profilo – e contrariamente a quanto afferma la società ricorrente – i documenti prodotti evidenziano che il ruolo della Regione nella manifestazione “Tor des Geants” non è stato soltanto quello di sponsor. Il contratto stipulato fra le parti l’1.12.209 per l’organizzazione dell’edizione 2010 (doc. 13) dà conto che la competizione è nata “su proposta” dell’associazione Courmayeur Trailers (oggi VdA Trailers); ma anche che l’organizzazione della prima edizione è stata approvata con delibera della Giunta Regionale, che ha incaricato la VdA Trailers “del coordinamento e dell’organizzazione tecnica”. Nella scrittura per la sponsorizzazione della 6<sup>a</sup> edizione della corsa (doc. 15) si legge che la società VdA Trailers ha organizzato e gestito le prime 5 edizioni della manifestazione “su incarico della Regione”; e che *“il posizionamento ed il valore di mercato attualmente acquisiti dalla manifestazione sportiva Tor des Geants sono il frutto di un lavoro a quattro mani svolto per cinque anni in stretta collaborazione tra la società Valle d’Aosta Trailers e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, che ha investito risorse finanziarie, umane e strumentali nell’organizzazione della gara”*. Emerge inoltre da questo stesso documento – ma anche dai numerosi altri prodotti dall’attore – che il “Tor” è divenuto un importante strumento di valorizzazione e promozione dell’offerta turistica e del territorio regionale; e che questo ruolo viene espressamente riconosciuto dalla società ricorrente (si veda il punto 4, relativo agli obblighi assunti dalla VdA Trailers).

**3.** Sotto diverso profilo tuttavia l’organizzazione della manifestazione “Tor des Geants” costituisce oggetto dell’attività imprenditoriale della VdA Trailers, che utilizza a questo fine i marchi di cui è titolare esclusiva. Essa ha dunque (astrattamente) titolo per domandare la tutela contro atti di concorrenza sleale riconducibili alle previsioni dell’art. 2598 c.c.

**4.** Le rassegne di articoli di stampa prodotti dal ricorrente (pubblicati su diversi giornali fra cui La Stampa Aosta, Aosta Sera.it, Aosta News 24, ANSA Valle d’Aosta, Repubblica.it) evidenziano che il presidente della Regione Valle d’Aosta (intervistato o rilasciando dichiarazioni nel suo ruolo istituzionale) ha:

- affermato l’esistenza di diritti della Regione sui marchi “Tor des Geants” sopra descritti (v. intervista a AostaSera.it, doc. 21);



- accreditato la Regione come unico soggetto titolare della scelta in ordine a “se e come” fare il “Tor des Geants” (doc. 17);
- indotto a ritenere che nell’anno 2016 non si svolgerà una manifestazione “Tor des Geants” diversa da quella organizzata dalla Regione (“*Non ci saranno due Tor*”: doc. 18);
- indotto a ritenere che la manifestazione organizzata dalla Regione, per quanto diversamente denominata, sia destinata a prendere il posto del “Tor des Geants”;
- indotto a ritenere – attraverso dichiarazioni generiche e non riferite a specifiche carenze organizzative della VdA Trailers – che la manifestazione organizzata dalla società ricorrente presenti problemi di sicurezza per i partecipanti (v. ancora intervista a AostaSera.it, doc. 21).

5. La manifestazione sportiva organizzata dalla Regione per il settembre 2016 (denominata 4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta) è stata più volte preannunciata dagli organi della Regione Valle d’Aosta come “il nuovo Tor”; e in questo modo è stata “recepita” dagli organi di stampa (che talvolta hanno usato anche la denominazione “l’anti-Tor”) (doc. 23). Le caratteristiche di questa manifestazione appaiono del tutto sovrapponibili a quelle del “Tor des Geants”, essendo pressochè identici il tracciato, la lunghezza, il dislivello, la durata. La “nuova” gara è stata organizzata in un periodo (3-9- settembre 2016) immediatamente precedente a quello d’inizio del “Tor” (11-18 settembre). Questa circostanza, considerate le caratteristiche della prova e il numero relativamente limitato di atleti in grado di prendere parte a simili competizioni, è tale da compromettere grandemente l’organizzazione del “Tor des Geants” e da sviare un numero rilevante di atleti ad esso già pre-iscritti. L’effetto negativo – in termini confusori e di sviamento – prodotto dalle condotte dell’ente convenuto pare confermato dalla circostanza che, a fronte di circa 2.500 pre-iscritti (dei quali 700 sono stati sorteggiati per potersi iscrivere entro il 15 marzo), poco più di 300 hanno ad oggi (a soli 3 giorni dalla scadenza del termine) confermato l’iscrizione. Questo dato appare rilevante anche in rapporto al record registrato nel 2016 del numero di pre-iscrizioni. Pare quindi ragionevole ritenere che questa flessione di iscrizioni sia riconducibile alle dichiarazioni confusorie sopra richiamate. Per converso, il notevole successo ottenuto dalla manifestazione “regionale” “4k Endurance” – che, alla sua prima edizione e a pochissimi giorni dalla sua presentazione, ha già ottenuto oltre 1.000 preiscrizioni – pare il frutto inevitabile dell’agganciamento alla ormai famosa manifestazione “Tor des Geants”.



6. Si ritiene quindi – nei limiti della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare e sulla sola base delle allegazioni e prove fornite dalla parte ricorrente – che le domande dirette a contrastare l'attività di concorrenza sleale posta in essere dalla Regione siano assistite da ragionevole *fumus* di fondatezza, con riferimento a tutte le fattispecie (nn. 1, 2 e 3) delineate dall'art. 2598 c.c.

7. L'esistenza di un pericolo nel ritardo è insita nella stessa natura della fattispecie come sopra descritta. L'organizzazione di una manifestazione sovrapponibile e (di fatto) incompatibile con il Tor des Geants e la rilevante interferenza nell'attività di organizzazione di quest'ultimo sono suscettibili di produrre un pregiudizio irreparabile per la società ricorrente. Ulteriore pregiudizio deriva dal fatto che la Regione, nell'organizzare una manifestazione descritta come destinata a prendere il posto del "Tor" ("Nuovo Tor", "Non ci saranno due Tor"), annulla il valore del marchio registrato di cui è titolare VdA Trailers.

8. per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di concedere il provvedimento *inaudita altera parte*, si ritiene necessario, in questa fase priva di contraddittorio processuale, e funzionale all'emissione di un provvedimento "provvisorio", limitare le misure cautelari a quelle che – oltre ad apparire indifferibili, perché idonee a ovviare a un pregiudizio che potrebbe prodursi o aggravarsi nel tempo necessario a instaurare il contraddittorio – "contemperano" nel modo più adeguato le posizioni delle parti e incidono in misura minore su quelle dei terzi. In questa prospettiva si osserva che:

- le pre-iscrizioni al "Tor des Geants" si sono ormai chiuse ed è pendente il termine per la conferma dell'iscrizione da parte dei 700 concorrenti sorteggiati (che si chiuderà il 15 marzo);
- la manifestazione "4k Alpine Endurance" è stata ormai ufficialmente presentata, ed è ancora in corso la raccolta delle pre-iscrizioni, che si chiuderà il 25 marzo;
- il perfezionamento delle iscrizioni alla "4k", con il pagamento delle relative quote, inizierà (per i concorrenti sorteggiati) il 27 marzo e si concluderà il 20 aprile;

I provvedimenti da adottare in questa fase (nelle more della instaurazione del contraddittorio) devono essere diretti a evitare condotte che possano ostacolare direttamente o indirettamente l'iniziativa imprenditoriale della società ricorrente diretta a organizzare il "Tor des Geants" (iscrizioni, sponsorizzazioni, etc.). E così, in particolare, dichiarazioni di organi rappresentativi della



Regione dirette a far ritenere che il “Tor des Geant” 2016 non si svolgerà, ovvero che è stato o sarà sostituito da altra manifestazione organizzata dalla Regione. E così pure dichiarazioni in merito alla “scarsa sicurezza” del “Tor des Geants”. Va inoltre inibito ai convenuti di utilizzare ogni riferimento al termine o al marchio “Tor des Geants” (ovvero al suo abbreviativo “Tor”) per promuovere o pubblicizzare la manifestazione “4k” da essi organizzata. Si ritiene inoltre opportuno, a salvaguardia dei diritti di terzi, inibire allo stato alla Regione Valle d’Aosta (non già la raccolta di pre-iscrizioni alla manifestazione “4k Alpine Endurance”, ma) la raccolta di iscrizioni e la percezione delle relative quote da parte dei pre-iscritti sorteggiati. Rispetto alle altre domande cautelari proposte dalla VdA Trailers non si ravvisano ragioni di urgenza tali da impedire l’instaurazione del contraddittorio nei termini che seguono.

9. Con riferimento al termine per la fissazione dell’udienza previsto dall’art. 669-sexies 2° comma c.p.c. (15 giorni dal decreto che concede la misura cautelare), poiché il sottoscritto magistrato si troverà in congedo ordinario dal 18 al 29 marzo 2016, si ritiene necessario trasmettere il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di comparizione e l’eventuale designazione di altro magistrato.

**p.q.m.**

*visti gli art. 669-sexies e 700 c.p.c.,*

inibisce alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e alla Associazione Forte di Bard ogni riferimento al “Tor” o al “Tor des Geants” nella presentazione, promozione e pubblicizzazione dell’evento “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta”, ivi inclusi l’utilizzo dell’espressione e del marchio “Tor des Geants”;

inibisce alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e alla Associazione Forte di Bard ogni comportamento che possa ostacolare l’organizzazione o lo svolgimento della manifestazione “Tor des Geants” da parte della ricorrente, quale, in particolare, rendere dichiarazioni dirette a far ritenere che il “Tor des Geant” 2016 non si svolgerà, ovvero che è stato o sarà sostituito da altra manifestazione organizzata dalla Regione, ovvero rendere dichiarazioni in merito alla “scarsa sicurezza” del “Tor des Geants”;

inibisce alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e alla Associazione Forte di Bard di dar corso a iscrizioni e raccolta delle relative quote per la manifestazione “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta” in programma dal 3 al 9 settembre 2016;



assegna al ricorrente termine fino al 17.3.2016 per la notifica del ricorso e del presente decreto alle controparti.

Dispone trasmettersi il fascicolo al Presidente di Sezione per la fissazione dell'udienza.

Si comunichi.

Torino, 11 marzo 2016

Il Giudice  
Marco Ciccarelli

